

TI_GERICHTE 14.2007.83 vom 3. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2007.83

FR: TI_GERICHTE 14.2007.83 du 3 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 14.2007.83 del 3 ottobre 2007

Regeste

Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo

Erwägungen

E. 1

Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

E. 2

Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev'essere pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

E. 3

Al momento attuale, l'Ufficio non dispone di mezzi liquidi per procedere alla liquidazione del fallimento secondario e la possibilità di realizzare i beni indicati dall'amministrazione fallimentare estera, ovvero il motoscafo e la Porsche, è tutt'altro che scontata, dal momento che richiede una preventiva azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF), sicché le spese della procedura di liquidazione non appaiono coperte. Occorre pertanto sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di equivoci, va precisato che l'odierna decisione non si pone in contrasto con la decisione di apertura del fallimento secondario del 13 luglio 2007: l'istante conserva infatti la facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari che fisserà l'Ufficio in virtù dell'art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del caso, ottenere la cessione delle pretese revocatorie della massa.

E. 4

La pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

E. 5

La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230). Per questi motivi, richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF; pronuncia: 1. È ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, _____ (D). 2. L'IS 1 procederà alle pubblicazioni di legge. §. In quell'ambito indicherà i rimedi di diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: "Contro la decisione di sospensione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e segg. LTF). 3. Non si percepiscono tassa né spese. 4. Intimazione all'IS 1, sede. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il segretario